



COMUNE DI PONZANO VENETO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 14.12.2005)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di concessione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale. L'accesso agli impianti sportivi resi disponibili da Istituti scolastici è disciplinato da altre fonti normative comunali.

Art. 2 (Principi generali riferiti all'intervento dell'Amministrazione nel sistema sportivo locale)

1. L'Amministrazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini associati, per la promozione dell'attività sportiva, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. L'Amministrazione interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che operano nello stesso mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso.
3. L'Amministrazione opera per la valorizzazione degli impianti sportivi e della promozione dello sport anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti operanti nel sistema, siano essi associazioni o società sportive, con particolare attenzione e priorità a quelle di Ponzano Veneto.

Art. 3 (Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi)

1. Qualora l'amministrazione comunale non intenda gestire gli impianti sportivi in economia diretta, essa affida la gestione degli impianti , a seguito di idonea pubblicizzazione, in via preferenziale a ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche locali senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. La gestione può essere affidata anche a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione .

2. La gestione degli impianti sportivi persegue finalità di ottimizzazione della fruibilità delle strutture e deve essere improntata ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. L'amministrazione comunale deve perseguire, anche gradualmente, l'obiettivo di ridurre a zero i costi di gestione finora assunti a proprio carico.
3. Le procedure di selezione dovranno avere riguardo :
 - a) al numero relativo di ragazzi con età inferiore ai 18 anni, residenti nel Comune di Ponzano Veneto, coinvolti nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
 - b) al dimensionamento complessivo del numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
 - c) al dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da Enti di promozione sportiva nel corso dell'anno sportivo;
 - d) al dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente.
 - e) alla dimensione della struttura associativa nel suo insieme
 - f) alla presenza di un progetto di gestione adeguatamente supportato da programmi e da procedure di gestione che garantiscano economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, con l'abbattimento degli oneri di gestione a carico del Comune.
4. L'Amministrazione può integrare gli elementi di cui al precedente comma 3 sulla base di elementi di contesto e con riferimento all'evoluzione delle esigenze del sistema sportivo locale, nonché tenendo in considerazione lo stato degli impianti sportivi. In particolare per la gestione delle strutture di maggiore dimensione può essere espressa la preferenza per associazioni che gestiscono discipline riunite, utilizzatrici degli stessi impianti sportivi.
5. Nel caso non sia possibile affidare la gestione degli impianti sportivi ai soggetti di cui al comma 1 per assenza od indisponibilità dei medesimi, la stessa gestione può essere affidata, a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, a società sportive che esercitino l'attività a scopo di lucro, fermo restando il principio della garanzia di accesso agli impianti da parte delle altre associazioni sportive locali.

Art. 4 (Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e il soggetto gestore dell'impianto sportivo)

1. L'Amministrazione formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi e economici e giuridici della gestione.
2. Con la convenzione di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale si riserva l'uso gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto senza pregiudizio per il patrimonio dell'Amministrazione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'affidamento.

4. Le convenzioni di gestione degli impianti sportivi sono comunque risolte dall'Amministrazione comunale quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte del gestore sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano effettuati secondo le specifiche tecniche definite nella convenzione in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

Art. 5 (Vigilanza)

1. L'Amministrazione vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
2. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 6 (Contabilità e rendiconto)

1. Il soggetto gestore presenta annualmente all'amministrazione comunale una nota nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione effettuati e il prospetto dei lavori di manutenzione da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

Art. 7 (Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi)

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe concordate fra il soggetto gestore e l'Amministrazione comunale sulla base degli accordi convenzionali.

Art. 8 (Entrata in vigore, norma transitoria e abrogazione di norme)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.